



10/2021

Reg. Circolari



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I REPARTO II

Ns riferimento
027.001-10 (2020) IC

Ai Signore Procuratore Generale
presso
la Corte di Cassazione

Ai Signori Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
Loro Sedi

Oggetto: art. 61 d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni. Circolare

Con nota del 23.09.2020, indirizzata al Gabinetto del Ministro della Giustizia, il Direttore Generale dell'INAIL ha segnalato, con riferimento al tema in oggetto, "l'esistenza di criticità ed una situazione piuttosto disomogenea sul territorio nazionale di comportamento delle Procure", ed evidenziato che "nonostante la stipula anche di taluni accordi e protocolli locali, prevale la mancanza di uniformità nella gestione dei rapporti tra gli Uffici territoriali dell'Inail e le Procure della Repubblica che pregiudica l'efficace svolgimento delle azioni di rivalsa", sottolineando "l'esigenza che vengano

IL DIRIGENTE
Dr. Aldo Mezzanese
[Signature]

M_DG.Procure Generale della Repubblica di CAGLIARI - Prot. 22/04/2021.0002550.E

riavviate le interlocuzioni tra le competenti Strutture Inail e gli Uffici che saranno individuati da Codesto Gabinetto per giungere il più rapidamente possibile alla definizione di un flusso procedurale condiviso che superi le criticità sopra evidenziate”.

Orbene, va premesso che l'art. 61, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 recita testualmente:

“1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso”.

La citata disposizione normativa ha introdotto, a carico dell'ufficio del Pubblico Ministero, l'obbligo di informare *“immediatamente”* l'INAIL dell'intervenuto esercizio dell'azione penale, laddove essa sia riferita a delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, quando il fatto sia stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o abbia determinato l'insorgere di una malattia professionale.

Tale obbligo è volto a consentire all'INAIL il più efficace e tempestivo esercizio delle azioni di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili, ovvero di regresso nei riguardi del datore di lavoro, nelle ipotesi previste dal combinato disposto degli articoli 10 e 11 del Testo unico n. 1124/1965 e dall'articolo 1916 del codice civile.

Proprio in ragione del forte interesse generale che caratterizza i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (cd. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro – TUSL) ha previsto una vera e propria *“legittimazione pubblica”* dell'INAIL a costituirsi parte civile nel processo penale, per far valere le sue ragioni creditorie, in caso di delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale.

La Suprema Corte ha chiarito che la legittimazione dell'ente in tal senso discende, in realtà, dall'art. 2 della L. n. 123 del 2007, confermato dall'art. 61 del d. lgs. n. 81 del 2008, sopra riportato (sul punto Cassazione sez. lav., 09/05/2017, n.11312; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36024 del 03/06/2015).

È evidente che, con l'introduzione dell'art. 61 TUSL, il legislatore si sia posto

l'obiettivo di conferire all'INAIL uno strumento processuale incisivo, ritenuto un adeguato deterrente e misura più efficace nei confronti dei responsabili degli infortuni, al fine di migliorare, nel complesso, la tutela della salute dei lavoratori.

Infatti, l'avviso che il pubblico ministero è chiamato a fare oggi *ex art. 61 TUSL* all'INAIL ha non soltanto lo scopo di agevolare il compito dell'Istituto "...di conoscenza degli infortuni verificatisi su tutto il territorio nazionale...", ma anche quello di essere "...strumentale a consentire al medesimo di esercitare a propria scelta l'azione civile, di risarcimento o di regresso, nel processo penale ovvero in sede civile" (si veda Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30206 del 28/03/2013, Rv. 256373 - 01).


Alla luce delle considerazioni svolte, si invitano le locali Procure ad osservare scrupolosamente, e con la massima puntualità, l'obbligo di comunicazione introdotto dalla disposizione di cui all'art. 61 TUSL.

I Capi degli Uffici avranno cura di vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo, e vorranno promuovere lo sviluppo di una proficua collaborazione con l'INAIL, anche mediante la stipula di protocolli a livello locale, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali, allo scopo di ottimizzare e rendere ancora più efficienti i rapporti in essere, per il raggiungimento dei comuni obiettivi di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e dell'accertamento delle responsabilità dei soggetti che abbiano causato un infortunio o una malattia professionale.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Roma, 22 aprile 2021

Il Direttore Generale
Giovanni Mirante





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI

Segreteria Affari Generali e Personale
Tel. 070/6022223/24 – PEC: prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Prot. n. 2633/2021

Cagliari, 23 aprile 2021

Allegati: 1

AL SIG. AVVOCATO GENERALE
presso la Corte di Appello sez. dist. di SASSARI

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di CAGLIARI
SASSARI
NUORO
ORISTANO
TEMPIO
PAUSANIA
LANUSEI

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni di CAGLIARI
SASSARI

Oggetto: Art. 61 d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Circolare.

Trasmetto, per conoscenza e norma, la nota ministeriale prot. n. 027.001-10 (2020)
IC, relativa all'argomento indicato in oggetto.

Confermi subito.
IL PROCURATORE GENERALE
Sergio De Nicola sost. *anno*

